

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3060 DEL 18 / 12 / 2013

OGGETTO: Diniego al trattenimento in servizio del dipendente Canu Salvatore Angelo e collocamento in pensione a decorrere dal 01/10/2014.

L'anno duemilatredici il giorno Dieciotto del mese di Dicembre
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale:

- PREMESSO**
- che il Sig. Canu Salvatore Angelo nato il 09/09/49, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, con istanza del 14/11/2013 prot. n. 58555 ha chiesto di essere trattenuto in servizio per ulteriori due anni oltre il limite di età, ai sensi dell'art. 16 D.Lvo. 503/92;
 - che ai sensi dell'art. succitato, modificato dall'art. 72 del D.L. 112/08 convertito in Legge n. 133/08, è data facoltà all'Amministrazione di accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente;
 - che il Direttore della struttura alla quale appartiene il Sig. Canu ha espresso parere negativo alla richiesta dello stesso;
- PREMESSO**
- che ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214/11 i dipendenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. succitato, sia per età, sia per anzianità contributiva e per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva c.d. quota, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico;
- CONSTATATO**
- che, così come da fascicolo personale, il succitato dipendente alla data del 09/09/2014 compirà 65 anni di età, limite ultimo previsto dal nostro ordinamento vigente per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla medesima data avrà maturato una anzianità di servizio pari ad anni 41, a mesi 9 e giorni 15 e di conseguenza alla data del 31/12/11 aveva maturato la c.d. quota;
- ATTESO**
- che ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. 94/97 la risoluzione di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;
- RITENUTO**
- * di non accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente Sig. Canu Salvatore Angelo oltre il limite di sessantacinque anni;
 - * di collocare a riposo per raggiungimento della quota al 31/12/11;
- Visti:**
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA


Per le motivazioni sopra esposte;

- Di non accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente Sig. Canu Salvatore Angelo oltre il limite di età di sessantacinque anni ai sensi dell'art. 72 D.L. 112/08 convertito in Legge n.133/08;

- Di collocare a riposo ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214/11 il dipendente succitato per il raggiungimento della c.d. quota al 31/12/11 e per il compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente alla data del 09/09/14;
- Di ammettere il medesimo al trattamento di previdenza e quiescenza dal 01/10/2014.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Gianfranco Casu)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Antonio Padda)



R.P. _____

M.T. _____

Il Direttore Servizio Amm.ne Personale

Dott.ssa Giovanna Puzzi _____

